



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Rep. n. 2026/0000015

Prot. RM/2026/0002954

del 26/05/2026

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

DISPOSIZIONE

Oggetto: D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 15: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione in favore della S.T.R. S.r.l. per lo svolgimento della campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi da demolizione, mediante operazione R13 - R5, presso il cantiere sito in via Alessandro Marchetti n. 111, nell'area denominata Collina Muratella, ex Centro Direzionale Alitalia - Municipio XI – Roma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER

IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato “*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*” che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con

riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

- a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il “[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]”.

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025” e ss.mm.ii.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd “Direttiva Macchine”;
- Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);
- Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che*

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998, recante *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;*
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, recante *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024 recante *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.*
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”;*
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;*
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali,* convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l’art. 14 bis *“Cessazione dalla qualifica di rifiuto”;*
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *“Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006”;*
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante *“Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziaria per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006, dell’art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005”;*
- Regolamento della Regione Lazio 17 marzo 2026, n. 2, recante *“Criteri generali per la prestazione delle*

garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati”;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante *“Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante *“Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante *“Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006”.*

Premesso che

la S.T.R. S.r.l., con note acquisite agli atti con RM/7926 del 16.10.2025, ha presentato, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la *“Comunicazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero con trattamento di rifiuti non pericolosi nell'ambito dell'intervento di demolizione degli edifici ricadenti nell'area denominata Collina Muratella ex Centro Direzionale Alitalia Roma Capitale XI Municipio Via Alessandro Marchetti 111”, nel Comune di Roma, Provincia di Roma, in località Collina Muratella – Richiesta autorizzazione per una campagna mobile in continuità con la precedente autorizzata con Determinazione Regione Lazio n. G09059 12/07/2022”;*

per lo svolgimento della campagna è previsto l'utilizzo del seguente impianto mobile:

- *“OM Crusher – Modello Apollo Plus – Matricola n. 99E11000T”, autorizzato dalla Provincia di Udine con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 291 del 23/12/2016, successivamente aggiornata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 4785/AMB del 10/12/2018 e, da ultimo, con Decreto n. 15485/GRFVG del 28/03/2025, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del D.M. 28 giugno 2024, n. 127;*

in alternativa al suddetto impianto, è previsto l'impiego del seguente impianto mobile:

- *“KEESTRACK B4 E – Matricola n. 722101300”, autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 2292/AMB del 10/05/2022, successivamente aggiornato, ai fini dell'adeguamento al citato D.M. 127/2024, con Decreto n. 16105/GRFVG del 01/04/2025.*

nel medesimo sito sono state svolte due precedenti campagne di attività di recupero rifiuti inerti da demolizione, autorizzate con i seguenti atti:

1. Determinazione Regione Lazio G09059 del 12.07.2022, che ha previsto l'utilizzo dell'impianto mobile KEESTRACK B4 E matricola n. 722101300;
2. Disposizione del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica n. 12 del 09.06.2023, che ha previsto l'utilizzo dell'impianto mobile “OM CRUSHER” modello “APOLLO PLUS” - matricola n. 99E11000T, in collaborazione con l'impianto KEESTRACK B4 E - matricola n. 722101300;

con Disposizione del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica rep n. 2026/3 del 27/01/2026, prot. RM/2026/496 del 27/01/2026 avente ad oggetto *“S.T.R. S.r.l. - Valutazione Preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto “Campagna mobile di attività di recupero con trattamento di rifiuti non pericolosi nell'ambito dell'intervento di demolizione degli edifici ricadenti nell'area denominata «Collina Muratella ex Centro Direzionale Alitalia», in via Alessandro Marchetti, 111 – Roma”* è stato disposto che *“la Campagna di attività di recupero dei rifiuti da svolgersi presso via Alessandro Marchetti 111, Roma, di cui alla Comunicazione agli atti con prot. RM/7926 del 16.10.2025, della*

durata di 90 giorni, per un quantitativo di rifiuti di circa 30.000 mc pari a circa 45.000 tonnellate, non deve essere assoggettata a verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA”.

con nota prot. RM721 del 06.02.2026 è stato avviato il procedimento per il rilascio del provvedimento richiesto e, contestualmente, è stata trasmessa agli enti/uffici competenti la documentazione di cui alla menzionata comunicazione;

il Servizio Prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico - Ufficio Conformità Acustica Ambientale impianti ed infrastrutture urbane del Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali di Roma Capitale, con nota prot. NA2867 dell'11.02.2026, acquisita agli atti in pari data con prot. RM827, ha richiesto integrazioni;

Arpa Lazio – Dipartimento pressioni sull’Ambiente, Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. n. 0011054.U del 19.02.2026, acquisita agli atti in pari data con prot. RM1014, ha trasmesso il parere ai sensi dell’Allegato B alla D.G.R. Lazio n. 864/2014;

con nota prot. RM1137 del 24.02.2026, è stata trasmessa alla S.T.R. S.r.l. la nota di richiesta integrazioni in materia acustico ambientale di cui sopra;

la S.T.R. S.r.l., con nota acquisita agli atti con prot. RM1219 del 26.02.2026, ha trasmesso le integrazioni in materia acustico ambientale, inoltrate dalla struttura commissariale al competente ufficio capitolino con nota prot. RM1269 del 02.03.2026;

il Servizio Prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico - Ufficio Conformità Acustica Ambientale impianti ed infrastrutture urbane del Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali di Roma Capitale, con nota prot. NH493 del 05.03.2026, acquisita agli atti in pari data con prot. RM1433 ha richiesto ulteriori integrazioni;

con nota prot. RM1498 del 09.03.2026, è stata trasmessa alla S.T.R. S.r.l. la nota di richiesta integrazioni in materia acustico ambientale di cui sopra;

la S.T.R. S.r.l., con nota acquisita agli atti con prot. RM2051 del 30.03.2026, ha trasmesso le integrazioni in materia acustico ambientale, inoltrate dalla struttura commissariale al competente ufficio capitolino con nota prot. RM2206 del 08.04.2026;

la S.T.R. S.r.l., con nota acquisita agli atti con prot. RM2330 del 15.04.2026, ha trasmesso un aggiornamento alle integrazioni in materia acustico ambientale, inoltrate dalla struttura commissariale al competente ufficio capitolino con nota prot. RM2356 del 16.04.2026

Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio Conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane, con nota prot. NH 4048 del 18.05.2026, acquisita in pari data al prot. RM2864 del 19.05.2026, ha comunicato che, con D.D. prot. NH3959 del 18/05/2026 del medesimo Dipartimento n. repertorio prot. NH 54 del 18/05/2026, è stata rilasciata l’autorizzazione in deroga, con prescrizioni, ai limiti acustici ambientali per lo svolgimento della campagna di attività in argomento;

dalla relazione tecnica emerge:

che la campagna avrà la durata di 90 giorni lavorativi effettivi

la necessità di esercitare una nuova campagna presso il sito, già oggetto delle due pregresse campagne di recupero rifiuti da demolizione precedentemente indicate, è *determinata dal rinvenimento di strutture di fondazione di dimensioni superiori a quelle previste in fase progettuale. È necessario, pertanto, poter effettuare una nuova campagna mobile, in continuità alla precedente, con le stesse modalità e al fine di trattare i residui rifiuti (codice EER 17 09 04) prodotti dalla demolizione dell'ex Centro Direzionale Alitalia.*

il recupero consisterà in operazioni R13 e R5 con la finalità di produrre aggregati riciclati (end of waste) ai sensi del D.M. Ambiente n. 127/2024, che verranno riutilizzati in cantiere al fine di colmare i dislivelli derivanti dagli scavi ed in generale per riempire i vuoti derivanti dalle demolizioni.

le quantità di rifiuti da trattare ammontano a circa 30.000 mc pari a circa 45.000 t

i rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti da parte dall'impianto di recupero derivano dalla separazione a monte e valle manuale e meccanica delle frazioni indesiderate presenti nel rifiuto (frammenti di carta, plastica, legno e metalli non ferrosi) sfuggite alla demolizione selettiva. Sarà inoltre separato il ferro derivante dalle armature del calcestruzzo. I suddetti rifiuti di scarto verranno depositati in idonei cassoni o piazzole con relativo cartello riportante il codice EER in attesa di raggiungere le quantità necessarie per essere inviate a recupero o smaltimento e comunque secondo le modalità e i limiti del deposito temporaneo di cui all'art. 185bis del D.lgs. 152/2006.

Considerato che

La campagna mobile avrà la durata di 90 giorni e che il progetto è stato escluso dal procedimento di "verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA" con la Disposizione del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica rep n. 2026/3 del 27/01/2026;

con la medesima Disposizione n. 2026/3 è stato disposto che, nel corso della campagna mobile di attività, gli impianti mobili dovranno rispettare i seguenti limiti quantitativi orari di trattamento dei rifiuti:

- impianto mobile "OM Crusher Apollo Plus matricola n. 93E11000T": potenzialità massima trattamento rifiuti pari a 210 ton/ora;
- Impianto mobile "KEESTRACK B4 E matricola 722101300": potenzialità massima trattamento rifiuti pari a 184 ton/ora;

Considerato, altresì, che

sono stati acquisiti i pareri di ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali e di Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica - Ufficio Conformità Acustica Ambientale, di seguito descritti.

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali (prot. n. 0011054.U del 19.02.2026, atti in pari data al prot. RM1014). Parere ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014:

"...

Con riferimento all'utilizzo dei due impianti mobili si evidenzia una incongruenza nella documentazione tecnica: in alcuni punti è specificato che l'impianto mobile "KEESTRACK B4 E" sarà utilizzato in alternativa all'impianto mobile "OM Crusher", mentre al capitolo 6 della Relazione Tecnica, è riportato che l'impianto "KEESTRACK B4 E" lavorerà in affiancamento all'impianto "OM Crusher".

Si rinvia pertanto a codesta AC l'approfondimento e definizione di tale aspetto, in particolare di definire se gli impianti in parola possono o meno lavorare in contemporanea.

Con riferimento alla verifica dei requisiti di cui alla lettera a) dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio n. 864/2014, per la campagna in oggetto si rileva quanto segue.

"..

Rifiuti in ingresso: tipologia e procedure di accettazione, verifica e controllo

La campagna riguarda rifiuti classificati con codice CER 17 09 04, ricompresi tra quelli autorizzati con i citati Decreti regionali.

Si rammenta che, ai sensi dell'Allegato 1 - Scheda tecnica impianto degli atti autorizzativi, la Società è tenuta

al rispetto di tutti gli adempimenti, criteri, verifiche e metodi analitici e prestazionali previsti dal D.M. n. 127/2024 – Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

Con riferimento ai controlli sui rifiuti in ingresso, la Relazione Tecnica non fornisce elementi di dettaglio; pertanto, dovranno essere applicate, in conformità alle autorizzazioni vigenti, tutte le procedure di accettazione, verifica e controllo previste dall'Allegato 1, lettera b), del D.M. n. 127/2024. Quantitativi trattati Al capitolo 8 della Relazione Tecnica è indicato un quantitativo complessivo di rifiuti da recuperare pari a 30.000 m³ (circa 45.000 t), coerente con i limiti annui autorizzati per ciascun impianto (100.320 t/anno e 323.840 t/anno). Non risultano tuttavia specificati i quantitativi orari e giornalieri. Si richiamano pertanto i limiti previsti dagli atti autorizzativi: 360 t/h e 2.880 Mg/giorno per un impianto e 184 t/h per l'altro.

Produzione e utilizzo dell'aggregato recuperato (EoW)

Al paragrafo 9.3 della Relazione Tecnica è specificato che le operazioni di recupero dei rifiuti sono finalizzate alla produzione di aggregati recuperati conformi al D.M. n. 127/2024, che “verranno riutilizzati in cantiere andando a colmare i dislivelli derivanti dagli scavi ed in generale per riempire i vuoti derivanti dalle demolizioni.” (pag. 26). Con specifico riferimento ai controlli sull'aggregato recuperato, si ricorda che per ciascun lotto prodotto dovrà essere garantito il rispetto dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1 al D.M. n. 127/2024, nonché delle caratteristiche prestazionali di cui alla Tabella 4, con applicazione delle pertinenti norme UNI in funzione dell'utilizzo previsto.

Rifiuti in ingresso: tipologia e procedure di accettazione, verifica e controllo

La campagna riguarda rifiuti classificati con codice CER 17 09 04, ricompresi tra quelli autorizzati con i citati Decreti regionali.

Si rammenta che, ai sensi dell'Allegato 1 – Scheda tecnica impianto degli atti autorizzativi, la Società è tenuta al rispetto di tutti gli adempimenti, criteri, verifiche e metodi analitici e prestazionali previsti dal D.M. n. 127/2024 – Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

Con riferimento ai controlli sui rifiuti in ingresso, la Relazione Tecnica non fornisce elementi di dettaglio; pertanto, dovranno essere applicate, in conformità alle autorizzazioni vigenti, tutte le procedure di accettazione, verifica e controllo previste dall'Allegato 1, lettera b), del D.M. n. 127/2024.

Quantitativi trattati

Al capitolo 8 della Relazione Tecnica è indicato un quantitativo complessivo di rifiuti da recuperare pari a 30.000 m³ (circa 45.000 t), coerente con i limiti annui autorizzati per ciascun impianto (100.320 t/anno e 323.840 t/anno). Non risultano tuttavia specificati i quantitativi orari e giornalieri. Si richiamano pertanto i limiti previsti dagli atti autorizzativi: 360 t/h e 2.880 Mg/giorno per un impianto e 184 t/h per l'altro. Produzione e utilizzo dell'aggregato recuperato (EoW) Al paragrafo 9.3 della Relazione Tecnica è specificato che le operazioni di recupero dei rifiuti sono finalizzate alla produzione di aggregati recuperati conformi al D.M. n. 127/2024, che “verranno riutilizzati in cantiere andando a colmare i dislivelli derivanti dagli scavi ed in generale per riempire i vuoti derivanti dalle demolizioni.” (pag. 26). Con specifico riferimento ai controlli sull'aggregato recuperato, si ricorda che per ciascun lotto prodotto dovrà essere garantito il rispetto dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1 al D.M. n. 127/2024, nonché delle caratteristiche prestazionali di cui alla Tabella 4, con applicazione delle pertinenti norme UNI in funzione dell'utilizzo previsto.

Si rinvia a codesta Autorità competente la vigilanza sul rispetto degli accertamenti analitici e prestazionali propedeutici al reimpiego delle materie prime seconde/EoW scaturiti dal ciclo di recupero in edilizia. Rifiuti prodotti dal processo di recupero

Al paragrafo 8.3 della Relazione Tecnica il Proponente indica che i rifiuti prodotti saranno costituiti da:

- CER 19 12 02, da avviare a recupero;
- CER 19 12 04, da avviare a recupero ovvero, in alternativa, a smaltimento;

- CER 19 12 12, da avviare a smaltimento.

Al riguardo, si richiama quanto previsto al punto 8 “Prescrizioni gestionali” dell’Allegato 1 agli atti autorizzativi, che impone di: “rendere disponibile all’Ente di controllo i dati relativi alle caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l’operatività; in particolare l’istante dovrà dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e; dovranno essere evitati ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero di cui ai punti da R1 a R 13 dell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;”.

Per quanto concerne l’attribuzione dei codici CER ai rifiuti prodotti, si ricorda che la normativa attribuisce al produttore l’onere della corretta classificazione. Si segnala, inoltre, che il codice CER deve essere modificato solo qualora i rifiuti in ingresso siano sottoposti a un’operazione che ne alteri la natura o la composizione; in tal caso occorre fare riferimento all’attività specifica da cui il rifiuto trae origine. Tutela della matrice suolo Al paragrafo 7.1 è specificato che: “L’impianto continuerà ad essere collocato nel settore ovest dell’area di progetto in un’area dotata di pavimentazione in asfalto originariamente adibita a posteggio.”.

Al paragrafo 7.2 è inoltre riportato che: “I cumuli di rifiuti trattati giornalmente vengono stoccati all’aperto. Lo stoccaggio dei materiali recuperati avviene in cumuli mentre i rifiuti prodotti dalla attività di recupero sono stoccati in cassoni scarrabili o su aree di deposito. Si prevede in particolare il deposito per i rifiuti ferrosi, plastici e gli altri rifiuti derivanti dal trattamento in cassoni scarrabili e in aree pavimentate e delimitate per gli altri rifiuti prodotti.”. Si richiamano, a tal proposito, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni vigenti, che impongono di:

- garantire che, in presenza di piogge, l’attività non determini possibili dispersioni di materiali; più in generale, la gestione dei rifiuti deve impedire fenomeni di contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee (pag. 6 del Decreto n. 15485/GRFVG del 28/03/2025);
- adottare ogni cautela idonea ad assicurare la captazione, la raccolta e il trattamento dei solidi e delle emissioni derivanti dall’attività svolta nell’impianto (pag. 6 del Decreto n. 15485/GRFVG del 28/03/2025 e pag. 7 del Decreto n. 16105/GRFVG del 01/04/2025);
- effettuare lo stoccaggio dei rifiuti da trattare e dei materiali nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/06, adottando tutte le precauzioni necessarie a impedire la percolazione nel sottosuolo o l’asporto eolico (pag. 6 del Decreto n. 15485/GRFVG del 28/03/2025 e pag. 7 del Decreto n. 16105/GRFVG del 01/04/2025). Alla luce di quanto sopra, si evidenzia a codesta Autorità competente l’opportunità di prevedere, in caso di pioggia, specifiche modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso e in uscita, nonché dei materiali recuperati, per garantire che sia evitata la contaminazione delle acque meteoriche per dilavamento (ad es. attraverso coperture amovibili, etc.).

Emissioni in atmosfera

In merito alla riduzione delle emissioni in atmosfera, al paragrafo 9.1 della Relazione Tecnica, è indicato che: “Il frantoio è dotato di una pompa dell’acqua, che per mezzo di appositi nebulizzatori posti nei punti di maggior produzione di polvere, abbatte la polvere prodotta.”. Tale previsione risulta coerente con quanto stabilito dagli atti autorizzativi vigenti. Tuttavia, in assenza di ulteriori dettagli, si richiama quanto previsto al punto 8 – “Prescrizioni gestionali” delle autorizzazioni vigenti, che dispone quanto segue:

Per l’abbattimento delle polveri durante le campagne di attività dovrà essere impiegato un cannone nebulizzatore o altro analogo sistema. La quantità d’acqua utilizzata per le operazioni di bagnatura va comunque limitata allo stretto indispensabile evitando la formazione di pozze d’acqua al suolo o nei piazzali [.....] (pag. 6 del Decreto n. 15485/GRFVG del 28/03/2025)

- assicurare il contenimento delle emissioni diffuse di polveri generate dal processo produttivo oltre che mediante impianto di nebulizzazione, all’occorrenza anche mediante bagnatura periodica delle superfici, per ridurre le polveri generate dalla movimentazione dei materiali e dei mezzi, tenendo conto del periodo stagionale con aumento delle frequenze delle bagnature durante la stagione estiva. Se necessario, anche le aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali saranno sottoposte a bagnatura, o in alternativa coperte al fine di evitare il sollevamento delle polveri (pag. 7 del Decreto n. 16105/GRFVG del 01/04/2025)

Si comunica che con D.D. prot. NH3959 del 18/05/2026 di questo Dipartimento, repertorio prot. NH 54 del 18/05/2026, è stata rilasciata alla Società S.T.R. S.r.l. e p.e. al Sig. Luca Biasotto, in qualità di amministratore unico, autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero R13-R5 di rifiuti inerti da C&D nell'area "Collina Muratella", ex Centro Direzionale Alitalia, in via Alessandro Marchetti n. 111 - Municipio XI – Roma, nell'arco della durata dell'attività stessa (90 gg).

Si precisa che tale autorizzazione è inderogabilmente subordinata al pieno rispetto delle indicazioni prescrittive contenute nella citata Determinazione Dirigenziale come parte costitutiva ed integrante della stessa e qui di seguito riportate:

- 1) L'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi dovrà comunicare con un giorno d'anticipo la data d'inizio delle lavorazioni ricomprese nella "attività temporanea" di cui alla presente autorizzazione al Gruppo di Polizia Municipale, alla ASL territorialmente competente, all'ARPA Lazio e per conoscenza al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali – Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane;*
- 2) Comunicazione del provvedimento autorizzativo in deroga ai limiti acustici, con le indicazioni prescrittive dovrà essere custodita presso il cantiere e resa disponibile alle autorità preposte alla vigilanza e controllo;*
- 3) L'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi dovrà comunicare entro 3 giorni dalla fine dei lavori, la cessazione della "attività temporanea" allo stesso Gruppo di Polizia Municipale e alla ASL territorialmente competente, all'ARPA Lazio e per conoscenza al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane;*
- 4) Eventuali richieste di proroga dei termini previsti per la cessazione della "attività temporanea" dovranno essere tempestivamente inoltrate al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane;*
- 5) Nel cantiere, le attività che comportano l'impiego di macchinari rumorosi, potranno essere condotte nei giorni della settimana dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato e dei giorni festivi, nel rispetto dei limiti di rumorosità indicati ai punti 6 - 7;*
- 6) Nelle fasce orarie 7,30 - 13,00 e 15,00 - 16,30 le immissioni sonore, in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A), misurato in facciata degli edifici più esposti e durante le lavorazioni più rumorose, non possono superare: 75 dB(A); in tali fasce orarie le immissioni sonore, in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A) nelle abitazioni più esposte e a finestre chiuse, non dovranno superare il livello di 60 dB(A);*
- 7) Nella fascia oraria 13,00 - 15,00 le immissioni sonore, in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A), misurato in facciata degli edifici più esposti e durante le lavorazioni più rumorose, non possono superare: 65 dB(A). All'interno delle abitazioni più esposte e a finestre chiuse, le immissioni sonore in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A) non dovranno superare il livello di 50 dB(A); in tali fasce orarie, inoltre, non dovranno essere utilizzati macchinari che comportino la generazione di rumorosità con componenti tonali e/o impulsive così come definite dal D.M. 16.3.1998;
*Si precisa che le fasce orarie sopra citate si riferiscono alla possibilità di attività in deroga ai limiti acustici, con le prescrizioni indicate; qualora gli orari di cantiere autorizzati dagli Uffici preposti eccedano tali fasce, per tali periodi si dovranno rispettare i limiti acustici previsti della vigente normativa,**
- 8) Eventuali nuove lavorazioni o l'impiego d'attrezzature e macchinari, per i quali è prevedibile un aumento della rumorosità, dovranno essere comunicate al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane, per consentire la verifica dei livelli sonori derivanti e l'eventuale necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;*
- 9) Nelle zone adiacenti i recettori sensibili di classe I si dovranno adottare gli interventi di mitigazione necessari a garantire che le emissioni sonore generate dalle lavorazioni del cantiere non determinino incrementi al livello del rumore residuo;*
- 10) Le macchine operatrici in sosta di lavoro dovranno essere mantenute a motori spenti;*
- 11) Ai sensi della Legge della Regione Lazio n.18/01 (art. 18 comma 1, lettera g), il responsabile dell'attività dovrà procedere alla verifica di compatibilità dei livelli di rumore del cantiere in esercizio con quanto preventivamente stimato e, in caso di difformità, presentare nuova documentazione di impatto acustico ambientale. Come previsto dal "Regolamento di disciplina della Gestione del rumore*

ambientale sul territorio di Roma Capitale", gli esiti della suddetta verifica devono essere descritti in apposita documentazione tecnica, redatta da un tecnico competente in acustica entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori, che dovrà essere detenuta presso il cantiere a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza;

- 12) I macchinari nelle postazioni di lavoro fisse dovranno essere posizionati il più lontano possibile dai recettori;*
- 13) Dovrà essere evitata la sovrapposizione dell'impiego delle attrezzature e dei macchinari più rumorosi;*
- 14) Dovrà essere limitato per quanto possibile il numero di giri dei motori endotermici;*
- 15) Dovrà essere garantita la perfetta efficienza di funzionamento delle apparecchiature e macchine operatrici che dovranno essere rispondenti a quanto previsto dalla normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri della CEE, in relazione ai metodi di misura del rumore e dei livelli sonori generati dalle macchine impiegate nei cantieri edili e d'ingegneria civile;*
- 16) I compressori, gruppi elettrogeni, perforatrici, carotatrici, vibratori, martelli demolitori, ed apparecchiature analoghe eventualmente impiegate, dovranno essere munite di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziati secondo la migliore tecnologia possibile;*
- 17) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a ridurre la rumorosità e la trasmissione delle vibrazioni, impiegando eventualmente anche barriere fonoassorbenti a completamento dei tavolati di recinzione del cantiere verso gli edifici più esposti;*
- 18) Dovrà essere posta particolare attenzione al caricamento dei materiali di risulta, limitando l'altezza di caduta dalla benna dell'escavatore al cassone del mezzo di trasporto in relazione a quanto consentito dal tipo di macchinari utilizzati;*
- 19) Dovranno altresì essere rispettate eventuali ulteriori prescrizioni emanate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, a tutela della salute;*
- 20) In caso di superamento dei limiti concessi, dovranno essere adottati i provvedimenti di riduzione e/o la sospensione del cantiere; gli interventi di mitigazione dovranno essere di norma realizzati direttamente sulle sorgenti;*
- 21) I lavoratori impiegati nel cantiere dovranno essere informati di tutte le prescrizioni e si dovrà ottenerne il rispetto;*
- 22) Dovrà essere effettuata un'adeguata e capillare campagna informativa per i cittadini residenti, illustrando il piano dei lavori, il loro scopo e la loro durata comunicando altresì agli stessi, con congruo anticipo, i giorni e gli orari in cui saranno effettuate le attività rumorose. Le modalità di tale campagna e gli eventuali materiali informativi in distribuzione, dovranno essere inviati con congruo anticipo all'unità territoriale della Polizia Municipale, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Municipi Interessati e al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio conformità acustica impianti ed infrastrutture urbane.*

Rilevato che

sono esaustive le informazioni e le indicazioni fornite nella documentazione tecnica agli atti;

sono positivi i pareri acquisiti dagli Enti sopra richiamati e, ai sensi della D.G.R. n. 864/2014, si intendono acquisiti in senso positivo i pareri, nulla osta e assensi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta, non pervenuti nei termini previsti.

Richiamate le motivazioni di cui in premessa e nei considerata, sulla base dell'istruttoria espletata.

DISPONE

- A. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Società S.T.R. S.r.l., con sede legale in via Brancolo 5/a, Fiumicello Villa Vicentina (UD) - CAP 33059, C.F./P.IVA n. 02105780304, allo svolgimento della campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi da demolizione, mediante operazione R13 - R5, presso il cantiere sito in via Alessandro Marchetti n. 111, nell'area denominata Collina Muratella, ex Centro Direzionale Alitalia - Municipio XI - Roma;
- B. che l'autorizzazione di cui alla lettera A. è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa allegata alla istanza, acquisita agli atti con i prot. RM7926 del 16.10.2025, ed alle successive integrazioni, acquisite agli atti con prot. RM1219 del 26.02.2026, prot. RM2051 del 30.03.2026 e prot. RM2330 del 15.04.2026;

- C. che per lo svolgimento della campagna di recupero rifiuti è previsto l'impiego dell'impianto mobile "OM Crusher – Modello Apollo Plus – Matricola n. 99E11000T", autorizzato dalla Provincia di Udine con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 291 del 23/12/2016, successivamente aggiornata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 4785/AMB del 10/12/2018 e con Decreto n. 15485/GRFVG del 28/03/2025;
- D. che, in alternativa al suddetto impianto, è previsto l'impiego dell'impianto mobile "KEESTRACK B4 E – Matricola n. 722101300", autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto n. 2292/AMB del 10/05/2022, successivamente aggiornato con Decreto n. 16105/GRFVG del 01/04/2025;
- E. che la campagna mobile avrà una durata di 90 giorni lavorativi effettivi a partire dalla data di comunicazione di avvio delle attività, e che saranno trattati rifiuti classificati esclusivamente con EER 170904 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03;
- F. che i quantitativi totali di rifiuti da demolizione da trattare presso l'impianto ammontano a 30.000 mc, pari a circa 45.000 tonnellate;
- G. che l'impianto potrà essere messo in esercizio dal lunedì al venerdì, in orario esclusivamente diurno, per una durata massima di 8 ore all'interno della fascia oraria 7:30 – 19:00;
- H. che gli impianti potranno essere messi esercizio, alternativamente, nel rispetto delle seguenti potenzialità:
- impianto mobile "OM Crusher Apollo Plus - matricola n. 93E11000T": potenzialità massima trattamento rifiuti pari a 210 ton/ora;
 - Impianto mobile "KEESTRACK B4 E - matricola n. 722101300": potenzialità massima trattamento rifiuti pari a 184 ton/ora;
- I. che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale indicata al punto B., alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori dell'impianto in uso riportati ai punti C. o D., della Disposizione del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica rep n. 2026/3 del 27/01/2026, nonché delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:
- 1) la Società dovrà comunicare tempestivamente al Commissario Straordinario la data di inizio della campagna mobile;
 - 2) la Società dovrà affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente formato ed aggiornato;
 - 3) l'impianto "KEESTRACK B4 E – matricola n. 722101300" potrà essere messo in esercizio soltanto in alternativa, e non contestualmente, all' impianto "OM Crusher Apollo Plus - matricola n. 93E11000T"; pertanto, la Società dovrà comunicare e motivare l'eventuale messa in esercizio dell'impianto KEESTRACK B4 E - matricola 722101300", nonché la durata ed il sito di stazionamento dell'impianto OM Crusher Apollo Plus - matricola n. 93E11000T", all'Area Via e Autorizzazioni Rifiuti del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;
 - 4) la Società è tenuta a rispettare tutti gli adempimenti, i criteri, le verifiche e i metodi analitici e prestazionali previsti dal D.M. n. 127/2024; in particolare, con riferimento ai rifiuti in ingresso, dovranno essere applicate tutte le procedure di accettazione, verifica e controllo previste dall'Allegato 1 lettera b) al D.M. n. 127/2024;
 - 5) si dovrà prevedere un'area di messa in riserva R13 dedicata esclusivamente ai rifiuti risultati conformi alla Tabella I in allegato al D.M. n. 127/2024, da destinare alle operazioni di recupero R5 autorizzate mediante impianto mobile; pertanto, i rifiuti non conformi ai criteri di cui al citato regolamento dovranno essere depositati in area dedicata;
 - 6) i cumuli di rifiuti in messa in riserva dovranno avere un'altezza inferiore a 6 metri, secondo gli indirizzi dettati dalla D.G.R. Regione Lazio n. 34/2012;
 - 7) i rifiuti codificati come "voce a specchio" dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici finalizzati a dimostrarne la non pericolosità ed i relativi certificati analitici dovranno essere conservati presso il luogo di esercizio dell'impianto per tutta la durata della campagna ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti competenti;

- 8) per ciascun lotto di aggregati recuperati prodotti, depositati in cumuli in area dedicata, dovrà essere garantito il rispetto:
- dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1;
 - delle caratteristiche prestazionali di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato;
 - delle pertinenti norme UNI applicabili in funzione della specifica destinazione d'uso, come da Tabella 5 dell'Allegato 2;
- 9) nel caso di accertata non conformità ai criteri di "end of waste" dei prodotti recuperati a seguito delle analisi di laboratorio previste, si dovrà:
- a. provvedere al deposito dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al regolamento in area dedicata;
 - b. avviare detti rifiuti a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato e rispettare quanto indicato al successivo punto 11);
- 10) il corretto campionamento dei rifiuti e degli aggregati recuperati deve essere assicurato anche avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati.
- 11) in merito ai codici EER dei rifiuti di scarto prodotti, fermo restando che la corretta classificazione di un rifiuto è un onere che la normativa pone in capo al produttore dello stesso, solo nel caso in cui i rifiuti in ingresso siano stati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato la natura o la composizione, il codice EER andrà modificato facendo riferimento alla specifica attività da cui origina;
- 12) i suddetti rifiuti di scarto prodotti in situ dovranno essere posti in deposito temporaneo secondo i criteri di cui all'articolo 185-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., inviati ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti (la Società dovrà preventivamente accertare che i soggetti ai quali saranno destinati i rifiuti per essere sottoposti alle successive operazioni di gestione siano in possesso delle previste autorizzazioni, in corso di validità, per gli specifici codici EER) e gestiti nel rispetto di quant'altro previsto dalla parte Quarta del medesimo decreto;
- 13) relativamente alla tutela della matrice suolo, si dovranno prevedere specifiche modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso e in uscita, nonché dei materiali recuperati, che garantiscano il riparo dagli agenti atmosferici al fine di evitare la dispersione dei materiali e la contaminazione del suolo e delle acque meteoriche per dilavamento; pertanto, durante i periodi di fermo impianto e in caso di eventi meteorici si dovrà far ricorso all'utilizzo di sistemi di copertura (appositi teli, altre coperture amovibili, ecc) dei cumuli di rifiuti e degli aggregati recuperati prodotti, con eventuale copertura anche del gruppo di frantumazione;
- 14) ai fini del contenimento delle polveri, come indicato nella Relazione Tecnica AGLI ATTI, "*il frantoio è dotato di una pompa dell'acqua, che per mezzo di appositi nebulizzatori posti nei punti di maggior produzione di polvere, abbatte la polvere prodotta*"; all'occorrenza, per ridurre le polveri generate dalla movimentazione dei materiali e dei mezzi, si dovrà provvedere anche alla bagnatura periodica delle superfici, da intensificare durante la stagione estiva; se necessario, anche le aree destinate allo stoccaggio dei materiali/rifiuti dovranno essere sottoposte a bagnatura, o, in alternativa, coperte al fine di evitare il sollevamento delle polveri; relativamente alle suddette operazioni di nebulizzazione e bagnatura si dovrà avere l'accortezza di non produrre alcun effluente liquido e, pertanto, l'acqua nebulizzata e quella di bagnatura dovranno essere immesse in misura tale da essere completamente assorbite dalle polveri; nel caso in cui si dovessero produrre effluenti liquidi, sarà cura del Gestore l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando sottinteso che gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente gestiti a norma di legge;
- 15) in relazione all'impatto acustico ambientale:
- l'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi dovrà comunicare con un giorno d'anticipo la data d'inizio delle lavorazioni ricomprese nella "attività temporanea" di cui alla presente autorizzazione al Gruppo di Polizia Municipale, alla ASL territorialmente competente, all'ARPA Lazio e per conoscenza al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali – Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane;

- la comunicazione del provvedimento autorizzativo in deroga ai limiti acustici, con le indicazioni prescrittive dovrà essere custodita presso il cantiere e resa disponibile alle autorità preposte alla vigilanza e controllo;
- l'impresa appaltatrice dei lavori di che trattasi dovrà comunicare entro 3 giorni dalla fine dei lavori, la cessazione della "attività temporanea" allo stesso Gruppo di Polizia Municipale e alla ASL territorialmente competente, all'ARPA Lazio e per conoscenza al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane;
- eventuali richieste di proroga dei termini previsti per la cessazione della "attività temporanea" dovranno essere tempestivamente inoltrate al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane;
- nel cantiere, le attività che comportano l'impiego di macchinari rumorosi, potranno essere condotte nei giorni della settimana dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato e dei giorni festivi, nel rispetto dei limiti di rumorosità indicati ai punti 6 - 7;
- nelle fasce orarie 7,30 - 13,00 e 15,00 - 16,30 le immissioni sonore, in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A), misurato in facciata degli edifici più esposti e durante le lavorazioni più rumorose, non possono superare: 75 dB(A); in tali fasce orarie le immissioni sonore, in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A) nelle abitazioni più esposte e a finestre chiuse, non dovranno superare il livello di 60 dB(A); nella fascia oraria 13,00 - 15,00 le immissioni sonore, in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A), misurato in facciata degli edifici più esposti e durante le lavorazioni più rumorose, non possono superare: 65 dB(A); all'interno delle abitazioni più esposte e a finestre chiuse, le immissioni sonore in termine di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) Leq (A) non dovranno superare il livello di 50 dB(A); in tali fasce orarie, inoltre, non dovranno essere utilizzati macchinari che comportino la generazione di rumorosità con componenti tonali e/o impulsive così come definite dal D.M. 16.3.1998; si precisa che le fasce orarie sopra citate si riferiscono alla possibilità di attività in deroga ai limiti acustici, con le prescrizioni indicate; qualora gli orari di cantiere autorizzati dagli Uffici preposti eccedano tali fasce, per tali periodi si dovranno rispettare i limiti acustici previsti della vigente normativa,
- eventuali nuove lavorazioni o l'impiego d'attrezzature e macchinari, per i quali è prevedibile un aumento della rumorosità, dovranno essere comunicate al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane, per consentire la verifica dei livelli sonori derivanti e l'eventuale necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;
- nelle zone adiacenti i recettori sensibili di classe I si dovranno adottare gli interventi di mitigazione necessari a garantire che le emissioni sonore generate dalle lavorazioni del cantiere non determinino incrementi al livello del rumore residuo;
- le macchine operatrici in sosta di lavoro dovranno essere mantenute a motori spenti;
- ai sensi della Legge della Regione Lazio n.18/01 (art. 18 comma 1, lettera g), il responsabile dell'attività dovrà procedere alla verifica di compatibilità dei livelli di rumore del cantiere in esercizio con quanto preventivamente stimato e, in caso di difformità, presentare nuova documentazione di impatto acustico ambientale.
- come previsto dal "Regolamento di disciplina della Gestione del rumore ambientale sul territorio di Roma Capitale", gli esiti della suddetta verifica devono essere descritti in apposita documentazione tecnica, redatta da un tecnico competente in acustica entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori, che dovrà essere detenuta presso il cantiere a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza;
- i macchinari nelle postazioni di lavoro fisse dovranno essere posizionati il più lontano possibile dai recettori;
- dovrà essere evitata la sovrapposizione dell'impiego delle attrezzature e dei macchinari più rumorosi;
- dovrà essere limitato per quanto possibile il numero di giri dei motori endotermici;
- dovrà essere garantita la perfetta efficienza di funzionamento delle apparecchiature e macchine operatrici che dovranno essere rispondenti a quanto previsto dalla normativa tesa al

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri della CEE, in relazione ai metodi di misura del rumore e dei livelli sonori generati dalle macchine impiegate nei cantieri edili e d'ingegneria civile;

- i compressori, gruppi elettrogeni, perforatrici, carotatrici, vibratori, martelli demolitori, ed apparecchiature analoghe eventualmente impiegate, dovranno essere munite di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziati secondo la migliore tecnologia possibile;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a ridurre la rumorosità e la trasmissione delle vibrazioni, impiegando eventualmente anche barriere fonoassorbenti a completamento dei tavolati di recinzione del cantiere verso gli edifici più esposti;
- dovrà essere posta particolare attenzione al caricamento dei materiali di risulta, limitando l'altezza di caduta dalla benna dell'escavatore al cassone del mezzo di trasporto in relazione a quanto consentito dal tipo di macchinari utilizzati;
- dovranno altresì essere rispettate eventuali ulteriori prescrizioni emanate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, a tutela della salute;
- in caso di superamento dei limiti concessi, dovranno essere adottati i provvedimenti di riduzione e/o la sospensione del cantiere; gli interventi di mitigazione dovranno essere di norma realizzati direttamente sulle sorgenti;
- i lavoratori impiegati nel cantiere dovranno essere informati di tutte le prescrizioni e si dovrà ottenerne il rispetto;
- dovrà essere effettuata un'adeguata e capillare campagna informativa per i cittadini residenti, illustrando il piano dei lavori, il loro scopo e la loro durata comunicando altresì agli stessi, con congruo anticipo, i giorni e gli orari in cui saranno effettuate le attività rumorose. Le modalità di tale campagna e gli eventuali materiali informativi in distribuzione, dovranno essere inviati con congruo anticipo all'unità territoriale della Polizia Municipale, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dei Municipi Interessati e al Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane;

- 16) la Società dovrà, in ogni caso, adottare ogni misura preventiva idonea affinché non si rechi danno al vicinato;
- 17) la Società dovrà assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed aver cura di conservare per tre anni, presso il cantiere e, dopo la chiusura dello stesso presso la sede legale, le scritture contabili sui rifiuti (registri e formulari di carico e scarico);
- 18) la Società, prima dell'avvio della campagna mobile, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto disposto dal Regolamento regionale del Lazio 17 marzo 2026, n. 2, avente ad oggetto "*Criteria generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati*", dovrà:
 - attestare la stipula della polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro; detta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile da inquinamento, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 864/2014;
 - in alternativa alla polizza a copertura di eventuali danni causati a terzi, potrà presentare, per la singola campagna in argomento, la garanzia finanziaria minima prevista dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009, pari a 100.000 euro;
- 19) la Società dovrà comunicare, con congruo anticipo, la data di conclusione della campagna mobile;
- 20) la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro.

J. di precisare che l'autorizzazione rilasciata deve essere custodita (anche in copia) presso il cantiere;

K. di precisare che deve essere garantito l'accesso al cantiere alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;

L. di precisare che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni

potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;

M. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla Società S.T.R. S.r.l. ed agli Enti coinvolti nel presente procedimento.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Roberto Gualtieri